



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto:	CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2495 CO.2 C.C. E ART.40 D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020
----------	---

IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il D.P.R. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione (di seguito, regolamento);

TENUTO CONTO che gli articoli 9 e 10 del regolamento disciplinano le modalità di tenuta del repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.);

VISTO l'art. 2190 del codice civile che disciplina le iscrizioni d'ufficio nel registro delle imprese delle iscrizioni obbligatorie;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.L. 16/7/2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella Legge 11/9/2020, n. 120, in particolare l'art. 40, rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" (di seguito art. 40);

PRESO ATTO delle indicazioni operative condivise con il Giudice del Registro delle imprese, per effetto delle quali, alla luce delle disposizioni contenute nel richiamato art. 40 <<...ogni altra iscrizione o cancellazione di ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte è disposta con determinazione del Conservatore>>;

VISTA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

VISTO l'art. 2492 c.c., come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 conv. in L. n.120/2020, "Bilancio finale di liquidazione" che ai commi 2 e 3 dispone che il liquidatore depositi il bilancio finale di liquidazione presso l'ufficio del registro delle imprese e che nei 90 giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale;

VISTO l'art.2492 c.c., come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 conv. in L. n.120/2020, che al comma 4 stabilisce che il cancelliere "entro i 5 giorni successivi alla presentazione del reclamo, comunichi la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese";

VISTO l'art. 2495, come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 conv. in l. 120/2020, "Cancellazione della società" che al secondo comma sancisce che il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere;

RICHIAMATA la Determinazione del Conservatore del Registro Imprese, di concerto con il Dirigente Area 4, n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

TENUTO CONTO che tali modalità prevedono la pubblicazione all'albo online camerale della determinazione del Conservatore di avvio del procedimento, dei relativi elenchi delle posizioni interessate, per almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento, nonché la pubblicazione nel sito internet camerale dei documenti di cui al punto precedente, per la medesima durata, e, infine, l'apertura di un protocollo d'ufficio sulla posizione delle imprese interessate, per l'iscrizione dell'avvio del procedimento;

TENUTO CONTO che contro tale provvedimento le imprese possono ricorrere al Giudice del Registro delle imprese entro 15 giorni dalla comunicazione o, decorso il termine, avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 del c.c.;

CONSIDERATO che nel corso di altre attività istruttorie del registro delle imprese sono emerse n. 13 società che hanno depositato il bilancio finale di liquidazione e sono tuttora iscritte nel registro delle imprese;

PRESO ATTO che per ognuna delle società sono decorsi i termini di cui all'art. 2495 c.c. comma 2 senza che sia stata ricevuta notizia da parte del cancelliere della presentazione di reclami e che per quelle il cui deposito del bilancio finale di liquidazione è avvenuto prima del 15/09/2020, data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte da D.L. 76/2020 conv. in l. 120/2020, il Tribunale di Venezia ha confermato l'assenza di opposizioni con nota di riscontro – prot. 3348/24 –U del 2 settembre c.m.;

VERIFICATO che alla data odierna dette società risultano ancora iscritte nel registro delle imprese e non risulta essere stata presentata alcuna domanda volta all'iscrizione della cancellazione;

VISTO l'art.40 del D.L. 76/2020 conv. in l. 120/2020 che al comma 1 disciplina che ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte (nel registro delle imprese), è disposto con determinazione del conservatore;

CONSIDERATO altresì che le posizioni da n. 1 a n. 8, riportate nell'allegato A, risultano avere la partita iva cessata,

DETERMINA

1. di iscrivere la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese delle società di capitali in liquidazione di cui all'allegato A ai sensi dell'art. 2495 secondo comma del codice civile;
2. di comunicare il presente provvedimento alle società mediante pubblicazione dello stesso per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio" del sito internet camerale www.dl.camcom.it, salvo il caso di imprese con domicilio digitale valido e attivo, proprio o assegnato d'ufficio alle quali verrà inoltrata apposita comunicazione di avvio mediante pec;
3. di assegnare alle società il termine di 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, più ulteriori 15 (quindici) giorni dopo la scadenza della pubblicazione, per la presentazione dell'istanza di cancellazione dal registro delle imprese;
4. di notificare il presente provvedimento alle società interessate, come specificato nel precedente punto 4), entro otto giorni dalla sua adozione, informando che lo stesso potrà essere impugnato con ricorso al Giudice del Registro delle imprese, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7;
5. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate attraverso Comunicazione Unica d'ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020, trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza;
6. di comunicare all'Ufficio Diritto Annuale l'elenco delle società cancellate per gli adempimenti conseguenti.

IL CONSERVATORE

(dr. Giacomo de' Stefani)

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005